

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro*
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n° 28470/US1/2015

Palermo, 08/06/2015

OGGETTO: Art. 68 L.R. 7 maggio 2015 n. 9 – Legge di stabilità regionale - Disciplina per la prosecuzione delle attività dei soggetti appartenenti al bacino “ Emergenza Palermo ex PIP”. Chiarimenti direttiva del 29 maggio 2015.

A tutti gli Enti utilizzatori dei soggetti ex PIP
utilizzati in attività di interesse pubblico e sociale
LORO SEDI

In relazione ai numerosi quesiti posti in merito alla problematica in oggetto segnata, si rendono i seguenti chiarimenti.

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 prevede, tra l'altro, la prosecuzione dell'utilizzo nelle attività di interesse pubblico e sociale dei soggetti appartenenti al bacino “ Emergenza Palermo ex PIP” nonché la correlata erogazione di un assegno di sostegno al reddito in misura corrispondente al sussidio già in godimento.

Al riguardo si chiarisce che la prosecuzione non determina la necessità di riassegnare i soggetti già utilizzati e che la presentazione da parte degli Enti utilizzatori della scheda progettuale ha lo scopo di monitorarne la coerenza con le tipologie di attività in cui è possibile impegnare i soggetti in questione.

I progetti di utilità collettiva di cui al comma 4 dell'articolo 68 della l.r. n. 9/2015 possono essere avviati anche dagli enti appartenenti al c.d. “privato sociale” con le medesime modalità descritte nella direttiva del 29 maggio 2015.

UTILIZZO IN ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO EX ARTICOLO 68, COMMA 1, L.R. N. 9/2015.

Si ribadisce che “l'assegno di sostegno al reddito” erogato, esclusivamente, a fronte dello svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale è corrisposto in relazione allo svolgimento di attività e configurando una misura di politica attiva del lavoro, non trova applicazione alcun istituto riferibile ai rapporti di lavoro (ferie, malattia, permessi ex legge n. 104/92 ecc.).

In via transitoria, nella considerazione che la nuova disciplina dettata dall'articolo 68 della l.r. n. 9/2015 è entrata in vigore il 15 maggio 2015, le ore di attività non svolte prima dell'entrata in vigore della predetta legge regionale, possono, essere recuperate eccezionalmente, entro il corrente mese, fermo restando che l'impegno orario non può superare le 8 ore giornaliere.

Con l'occasione si chiarisce che l'importo dell'assegno, come già previsto nella circolare prot. n. 5621/US1/2014 del 5 febbraio 2014 e nella direttiva del 29 maggio 2015, entrambe pubblicate sul sito di questo Dipartimento, è commisurato allo svolgimento di 30 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Anna Rosa Corsello)

